

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 191

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**L'ABBATE, PARENTELA, GAGNARLI, GALLINELLA**

Legge quadro in materia di certificazione delle operazioni di innesto e di potatura delle specie arboree e arbustive

*Presentata il 23 marzo 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il notevole risveglio agronomico nazionale che vede il settore primario tornare in auge dopo un secolo di progressiva riduzione degli occupati, segnando dati positivi sull'occupazione, in particolare giovanile, sul prodotto interno lordo agricolo e su un considerevole successo dell'industria agroalimentare nazionale, suggerisce al legislatore di accompagnare il corrente movimento positivo con iniziative di ulteriore crescita culturale, culturale e professionale, al fine di corrispondere a una domanda che negli anni a seguire si farà sempre più sentire a livello internazionale: più agricoltura italiana!

Pertanto, ogni possibilità di incrementare la preparazione tecnica degli addetti al

settore primario deve vedere un legislatore attento e capace di cogliere gli ampi progressi a cui può dare luogo una mirata politica di incoraggiamento e di sostegno della cultura agricola, fatta di competenze diffuse ma mai organizzate a livello nazionale né, tanto meno, a livello regionale e provinciale.

Lo scopo della presente proposta di legge è quindi quello di supportare, a livello nazionale, l'azione regionale e provinciale per l'incremento della cultura agricola nazionale, con particolare riferimento alle professionalità relative alle operazioni di innesto e di potatura delle specie arboree e arbustive, importantissime per l'aumento della produttività agricola.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Innesto e potatura delle specie arboree e arbustive).*

1. Le regioni disciplinano con proprie norme l'attività certificata di innesto e di potatura delle specie arboree e arbustive, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, prevedendo la predisposizione di appositi repertori regionali o interregionali relativi alle diverse figure professionali.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in base alle loro competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

## ART. 2.

*(Corsi di formazione e di aggiornamento periodico).*

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono delle rispettive amministrazioni comunali e provinciali e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni agricole di rilevanza nazionale, regionale o della provincia autonoma.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alle attività di innesto e di potatura delle specie arboree e arbustive, stabilendo anche apposite agevolazioni finanziarie in favore dei soggetti che esercitano tali attività.

3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano corsi di formazione e di aggiornamento periodico per l'esercizio delle attività di innesto e di potatura delle specie arboree e arbustive, rilasciando un atte-

stato al termine della frequenza con esito positivo degli stessi corsi.

4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali regolamenta, con proprio decreto, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, i corsi di formazione e di aggiornamento periodico di cui al comma 3.

ART. 3.

*(Ambiti territoriali).*

1. Al fine di tutelare le attività di innesto e di potatura delle specie arboree e arbustive nei territori classificati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, previo parere dei comuni e delle comunità montane interessati, gli ambiti territoriali, compresi in tali territori, nei quali è consentito l'esercizio delle attività in relazione all'attestato di frequenza con esito positivo dello specifico corso di formazione di cui all'articolo 2.

ART. 4.

*(Certificazione delle attività di innesto e di potatura delle specie arboree e arbustive. Elenchi).*

1. Al termine delle attività di innesto o di potatura delle specie arboree e arbustive, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rilasciano ai soggetti autorizzati ai sensi della presente legge un'apposita certificazione, recante l'indicazione dei corsi frequentati di cui all'articolo 2, il tipo di attività esercitata, le caratteristiche dell'innesto o della potatura e delle specie oggetto di tali interventi. La certificazione è rilasciata mediante l'uso di strumenti informatici ed è registrata in appositi elenchi regionali e delle province autonome, con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere conservata nei relativi elenchi di cui al medesimo comma per il periodo stabilito dalla competente regione o provincia autonoma.

## ART. 5.

*(Limitazioni dell'attività di innesto  
o di potatura).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, disporre limitazioni temporali per le attività di innesto o di potatura delle specie arboree e arbustive solo per periodi definiti e consecutivi, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

## ART. 6.

*(Autorizzazioni speciali per scopi scientifici).*

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, la regione o la provincia autonoma interessata può rilasciare autorizzazioni speciali per l'esercizio delle attività di innesto o di potatura delle specie arboree e arbustive per comprovati motivi di interesse scientifico.

## ART. 7.

*(Albo nazionale degli innestatori  
e dei potatori).*

1. È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Albo nazionale degli innestatori e dei potatori autorizzati ai sensi della presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i rispettivi elenchi di cui all'articolo 4 ai fini della formazione e dell'aggiornamento dell'Albo nazionale di cui al comma 1 del presente articolo.

